



Studio Mantovani & Associati s.s.

Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners associati:

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:

Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Camprotrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni

Via Acerbi 35

Telefono 0376369448 224070/1

Telefax 0376/369449

Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email: stumant@mantovaniassociati.it

PEC: stumant@legalmail.it

Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2017 n. 23

Novità manovra correttiva 2017



Di seguito si riepilogano principali le novità contenute nel D.L. 50/2017 "MANOVRA CORRETTIVA":

Articolo	Argomento
Articolo 1	<p>Estensione dell'applicazione dello <i>split payment</i> Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, l'ambito di applicazione del cosiddetto regime dello <i>split payment</i>. In particolare, viene introdotto all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo c. 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1; • n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009; • società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative.</p>
Articolo 2	<p>Modifiche ai termini di detrazione dell'IVA e registrazione delle fatture d'acquisto Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile; • può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. <p>Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione). A titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un acquisto effettuato il 02.05.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.04.2020).</p> <p>Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Per effetto delle modifiche, l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull'apposito registro deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. <p>A titolo esemplificativo, ripetendo il caso soprariportato, una fattura d'acquisto ricevuta il 02.05.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.04.2018 (e non più entro il 30.4.2020).</p> <p>Decorrenza: Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.04.2017. Non è stata però prevista una specifica decorrenza né una disciplina transitoria con riferimento agli acquisti effettuati in precedenza, per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l'esercizio del diritto in questione. Al riguardo, la Direttrice dell'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'audizione del 04.05.2017 dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ha dichiarato che le nuove regole devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016).</p>



<p>Articolo 3</p>	<p>Le modifiche alla compensazione</p> <p>Obbligo del visto di conformità ai fini delle imposte dirette e IRAP</p> <p>È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti tributari è subordinato all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono. Nello specifico, tale intervento riguarda i crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali; • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; • all'IRAP; • alle ritenute alla fonte. <p>Obbligo del visto di conformità ai fini IVA</p> <p>Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.</p> <p>Le novità non influenzano, invece, la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui emergono.</p> <p>Inoltre, la soglia che comporta l'obbligo del visto di conformità è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. <i>start up</i> innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25.</p> <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.04.2017. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 04.05.2017 n. 57, ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le novità trovano applicazione "<i>per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore</i>" e, pertanto, in relazione alle dichiarazioni presentate dal 24.04.2017; • i precedenti vincoli restano, quindi, applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il 23.04.2017 prive del visto di conformità (ad esempio i modelli IVA 2017 presentati, di regola, entro il 28.02.2017); <p>i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data senza visto di conformità, non potranno essere scartati.</p> <p>Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita IVA</p> <p>Per i soggetti titolari di partita IVA è stato esteso l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione "orizzontale", di qualsiasi importo, di crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali; • alle ritenute alla fonte; • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; • all'IRAP; • all'IVA. <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato inoltre esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>Disciplina fiscale delle locazioni brevi</p> <p>Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali <i>on line</i>.</p> <p><u>Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendono applicabili le regole perviste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione.</u></p>



	<p>Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra.</p> <p>È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l'utilizzo di portali <i>on line</i>, di trasmettere i dati relativi ai contratti. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni.</p> <p>Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito</p>
Articolo 6	<p>Disposizioni in materia di giochi</p> <ul style="list-style-type: none"> Viene elevata, con decorrenza 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincete al lotto in misura pari all'8%. Viene, inoltre, fissato al 19% il prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931.
Articolo 7	<p>Riduzione Ace</p> <p>Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace.</p> <p>In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi.</p> <p>Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.</p> <p>Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020.</p> <p>Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre</p>
Articolo 9	<p>Rideterminazione delle aliquote IVA</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l'incremento dell'aliquota Iva del 10% nella seguente misura:</p> <p>11,5% a decorrere dal 2018; 12% a decorrere dal 2019 e 13% a decorrere dal 2020;</p> <p>mentre l'aliquota Iva ordinaria del 22% subirà le seguenti variazioni:</p> <p>25% a decorrere dal 2018; 25,4% a decorrere dal 2019; 24,9% a decorrere dal 2020 e 25% dal 2021</p>
Articolo 10	<p>Reclamo e mediazione</p> <p>Per effetto della modifica di cui all'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l'attivazione del reclamo viene elevato a 50.000,00 euro rispetto agli attuali 20.000,00 euro</p>
Articolo 11	<p>Definizione liti pendenti</p> <p>Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata la costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.</p> <p>La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione.</p> <p>Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche</p>



	<p>con modalità diverse dalla presente definizione.</p> <p>La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017.</p> <p>Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 settembre 2017 - 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018. <p>Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016.</p> <p>Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.</p> <p>L'Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere operative le previsioni.</p>
<p>Articolo 46</p>	<p>ZFU Sisma centro Italia</p> <p>Viene istituita una ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016.</p> <p>Il regime si rende applicabile alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello dell'evento, nonché alle imprese che avviano l'attività all'interno della zona entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>Le agevolazioni, applicabili al periodo di imposta 2017 e 2018, consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 100.000,00 euro, per ciascun periodo di imposta; - esenzione Irap nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di imposta; - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; - esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408).</p>
<p>Articolo 54</p>	<p>Durc</p> <p>Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati</p>
<p>Articolo 56</p>	<p>Patent box</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al <i>patent box</i>, con decorrenza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono esercitate le opzioni nel 2017, mentre, per quelle non solari, le novità decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017.</p> <p>Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un processo o un gruppo di processi.</p> <p>Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015</p>



Articolo 58	<p>IRI</p> <p>Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all'articolo 55-<i>bis</i>, Tuir attraverso l'introduzione del comma 6-<i>bis</i> ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate all'imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta</p>
Articolo 59	<p>Transfer pricing</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 110, comma 7, Tuir, viene eliminato, nei trasferimenti infragruppo, il riferimento al valore normale e sostituito con la previsione per cui si deve fare riferimento alle "condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili". Tale previsione si rende applicabile anche in ipotesi di riduzione reddituale ai sensi dell'articolo 31-<i>quater</i>, D.P.R. 600/1973</p>
Articolo 60	<p>Proventi a dipendenti e amministratori di società e Oicr</p> <p>I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od Oicr ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; - i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; - le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o dai loro eredi, per almeno 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. <p>Le previsioni si rendono applicabili per i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. e in riferimento a proventi di soggetti residenti e istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni</p>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it